

SEGRETERIA GENERALE

ROMA, 15.10.2018

**LA DIFFICILE APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018
L'ANCI INTERVIENE A SUPPORTO DEI COMUNI
E
PROVOCA UN CORTO CIRCUITO ISTITUZIONALE**

Il 21 maggio 2018 fu finalmente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del triennio 2016/2018.

Ne abbiamo parlato ancor prima che fosse partorito, (www.fenal.it) nei termini che abbiamo riportato, e nella speranza di non risultare delle Cassandre.

Ma pare proprio che siamo riusciti ad esserlo, dobbiamo dire senza tanta fatica, infatti, le attività del concepimento erano chiarissime.

Dopo aver letto ed analizzato un testo Contrattuale composto da 73 articoli, 4 allegati e ben 9 dichiarazioni congiunte.

Abbiamo cominciato a porci delle domande, a partire dalla firma dell'accordo quadro tra parti sociali e Governo del 30 novembre 2016.

Già nell'ottobre 2017, a fronte degli obiettivi che le parti sindacali si erano proposti di porre alla base del rinnovo dei CCNL dei comparti pubblici, [1) incrementare i salari; 2) migliorare le relazioni sindacali; 3) migliorare la qualità dei servizi e la produttività del lavoro], ci si era pronunciati per un giudizio negativo, sia per la frettolosa sottoscrizione quattro giorni prima della celebrazione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (cui prodest?) che per l'analisi degli stessi che presentavano profili di difficile composizione anche in ragione della reciproca influenza che avrebbero esercitato l'uno nei confronti dell'altro in sede di definizione contrattuale.

Le perplessità aumentarono nel momento della firma della pre-intesa del 21/02/2018, avvenuta anche quella in tutta fretta per anticipare le elezioni politiche del 4 Marzo successivo, e diventarono realtà all'indomani della firma definitiva del CCNL il 21 Maggio.

Infatti, anche se il CCNL contiene novità interessanti quali l'introduzione di una sezione contrattuale per l'area della Vigilanza ed il tentativo di modificare e razionalizzare il sistema di classificazione del personale, con l'opportuna eliminazione del profilo di

~/.

ingresso in posizione D3 (disattendendo, seppur previsto nell'atto di indirizzo, l'accorpamento della categoria B, che rimane ancora sdoppiata nei due profili di ingresso B1 e B3, e la mancata soppressione della categoria A), contengono punti critici, lacci e laccioli che ne impediscono lo sviluppo successivo e conseguente.

Uno dei punti critici del Contratto è il tentativo complesso e pericoloso, di consentire agli enti, nel cui fabbisogno di personale siano previste posizioni di categoria D, ma parzialmente o interamente non occupate, di attribuire incarichi di posizione organizzativa anche a dipendenti di categoria C e B, ma secondo condizioni e presupposti molto rigorosi. Sicuramente l'obiettivo era orientato a risolvere problemi operativi per i Comuni di piccole dimensioni ma ciò porterà all'aumento certo di atti illegittimi, nonché possibili contenziosi che non sono mai utili alla "buona amministrazione".

Si tratta di previsioni correttamente orientate a risolvere problemi operativi degli enti, ma che si presteranno senza alcun dubbio ad applicazioni in chiara violazione dei limiti previsti.

Ma il vero nodo da sciogliere sono le conseguenze derivanti dall'art 67, comma 7 del CCNL : "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017".la quale sta incidendo sicuramente in maniera molto negativa sulla contrattazione decentrata costituendo, di fatto, insieme a tutto il resto, il blocco della apertura dei tavoli per l'avvio delle trattative del CCDI territoriale in applicazione di un contratto inapplicabile.

Questa disposizione sembra porre a carico delle risorse della contrattazione decentrata gli incrementi alla parte stabile del fondo. In particolare, questo vale per gli incrementi delle posizioni economiche di sviluppo e delle indennità e compensi collegati agli incrementi tabellari.

Il tutto discende dalla lettura proprio di quanto previsto nell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che si ritiene dettare all'articolo 67, comma 7 del contratto, carattere limitativo e di blocco della spesa per l'incremento del fondo delle risorse decentrate.

L'errore, se errore vuole essere, è di squisita natura giuridica e le parti, ARAN e Sindacati Rappresentativi, hanno provato a metterci una pezza con la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL. Ma la pezza è risultata peggio del buco. Infatti, la Corte dei Conti Sezione Regionale della Puglia con la delibera 99/2018, conferma quanto innanzi evidenziato non tenendo conto della dichiarazione congiunta che, effettivamente non ha valore giuridico. Poi, di seguito, sono intervenute anche Lombardia ed altre anche di segno opposto e favorevoli, tutte comunque dimenticando la registrazione, da parte della Corte dei conti Sezioni Riunite, del CCNL proprio in forza di quelle dichiarazioni congiunte di cui al testo sottoscritto.

A questo punto, una domanda: al Tavolo di trattativa non sarebbe stato più opportuno che i sindacati chiedessero con forza l'eliminazione dal testo contrattuale del Comma 7 dell'Art. 67?

✓.

Non sarebbe stato meglio che, a richiesta della parte Sindacale, in accordo con l'ARAN, si addivenisse con la procedura dell'art. 49 del D.Lgs. 165/2001 alla sterilizzazione del comma 7 dell'art.67 del CCNL appena sottoscritto?

Sembra che, non essendo riusciti ad inserirla nel mille proroghe, la Politica stia tentando di risolvere la questione attraverso una norma di interpretazione autentica che, forse, sarà inserita nel "Decreto Concretezza"

Vedremo.

Come se non bastasse. (Ma si sa al peggio non c'è mai fine), stiamo assistendo ad un vero corto circuito istituzionale, con la scesa in campo dell'ANCI, ormai presi da ruoli e funzioni a 360 gradi, tra cui anche quella di novelli formatori, che provvede a predisporre un quaderno operativo con cui si offrono istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica (per non farsi mancare nulla) per supportare i Comuni, propri Enti soci e non, nella prima applicazione del Contratto Integrativo e la costituzione del fondo delle risorse decentrate, che, come sappiamo e andiamo predicando, è il vero rebus da risolvere.

Ma l'A.N.C.I può legittimamente svolgere tale attività di supporto avendo istituzionalmente rivestito il ruolo di "Comitato Di Settore" e quindi aver dettato gli indirizzi all'ARAN per la contrattazione?

L' A.N.C.I. ovviamente non può assolutamente sostituirsi all'Aran , basta ricordare che il D.lgs 165/2001 contiene regole per definire ed equilibrare il rapporto tra Comitato di Settore ed Aran , chiare e precise!

Infatti, in base all'art 41 , D-lgs 165/2001 " *Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto*" mentre in base all'art.46 comma 1° D.Lgs.165/2001 " *Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata*".

Per chi vuol far finta di nulla, occorre ricordare che l'Aran è nata per non permettere alla politica intromissione alcuna in materia contrattuale.

Nel frattempo è cambiato qualcosa e non siamo stati avvisati?

Ricordando Flaiano si potrebbe dire: *“la situazione politica in Italia è grave ma non è seria”*

A parte il sarcasmo, ci rimane forse solo questo, va ricordato che da questo sistema di regole si comprende che ne' i Comitati di Settore ne' i soggetti istituzionalmente rappresentativi delle amministrazioni pubbliche possono sostituirsi all'Aran nelle funzioni di interpretazione dei contratti al fine della loro applicazione.

Se esistono ormai più tavoli titolati o meno, legittimi e illegittimi per applicare un contratto di per se pieno di ombre ci viene da chiedere a quali e quanti tavoli i sindacati firmatari ritengono sedersi e se abbiano intenzione di correggere questa maionese impazzita, per renderla mangiabile e non indigesta più di come è nata.

Ne va del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della tutela di quanti, per non restare inermi, sottoscrivono Contratti Integrativi che possono anche essere forieri di danno erariale.

Mentre i lavoratori sono passati da una lunga attesa all'incertezza più inquietante.

Il Segretario Generale
Domenico De Grandis